



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE



Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 23/02/2016  
nr. 0001221  
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Michele Cossa  
On. Attilio Dedoni  
On. Luigi Crisponi  
- Gruppo riformatori sardi liberal democratici

e p.c. > Ufficio di Presidenza

**Oggetto:** Interrogazione n. 599/A sulle disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.50/4 del 16 ottobre 2015 sulle disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.50/4 del 16 ottobre 2015. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 396 dell'11 febbraio 2016 inviata dall'Assessore della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Entrata del 11/02/2016

nr. 0000914

Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
01-00-00

(PSC)

L'Assessore

Prot. n. 336

Cagliari, li

11 FEB. 2016

8745/15  
8424

Al Presidente della Giunta Regionale  
On.le Francesco Figliaru

**Oggetto: INTERROGAZIONE n. 599/A (COSSA- DEDONI - CRISPONI) sulle disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/4 del 16 ottobre 2015.**

In riferimento ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, lett. e) della Legge n. 447/1995, determina i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, nonché i requisiti delle sorgenti sonore interne agli stessi.

Tale decreto è stato modificato e integrato dall'art. n. 11, comma 5 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009, che recita: "In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" e di conseguenza il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 continua attualmente a trovare applicazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il suddetto decreto non specifica però in quale modo ed in quale occasione debba esserne attestato il rispetto e ciò ha generato diversi problemi applicativi, con particolare riferimento all'agibilità degli edifici.

La deliberazione della Giunta regionale n. 50/4 del 16 ottobre 2015 si pone pertanto l'obiettivo di fornire chiare istruzioni nell'ambito della procedura di rilascio del certificato di agibilità in attesa dell'intervento del legislatore nazionale e, per evitare che la normativa regionale possa essere percepita come sbilanciata a favore di determinate categorie di cittadini, professionisti o imprese, è stato scelto di adottare una formulazione il più possibile aderente alla normativa nazionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui al succitato decreto è stata imposta la redazione di un progetto acustico che contiene la descrizione delle opere, dei materiali e dei metodi di posa che permettono di ottenere il raggiungimento in opera dei già citati requisiti, secondo la metodologia di calcolo indicata dalle norme UNI. Si fa presente che la presenza del progetto acustico all'interno del progetto approvato in Comune costituisce un obbligo preciso nei confronti del costruttore e del direttore dei lavori e pertanto tale progetto rappresenta l'elemento chiave allo scopo di ottenere il conseguimento dei parametri tecnici indicati nel decreto. A tal proposito corre obbligo precisare che senza l'impiego di materiali e metodi di posa opportuni, fin dall'inizio del procedimento costruttivo, sarebbe del tutto velleitario pretendere di rispettare tali requisiti "in opera" e sarebbe altresì difficoltoso e costoso apportare i necessari correttivi a seguito di un eventuale esito negativo.

Il procedimento costruttivo giunge quindi al termine con la richiesta di agibilità, normata dall'art.25 del D. P. R. 360/2001, che deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento corredata della *"dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta asciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti"*.

Visto quanto disposto dal legislatore nazionale e considerato che il certificato di verifica dei requisiti di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 non è compreso tra i documenti espressamente richiesti ai fini del rilascio del certificato di agibilità è apparso pertanto logico riformulare il testo delle direttive del 2008 sottolineando l'importanza della dichiarazione di corretta esecuzione dell'opera rispetto al progetto approvato nell'ambito della procedura amministrativa di rilascio del certificato di agibilità e aggiungendo che in tale ambito la presentazione del certificato di verifica dei requisiti di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 è facoltativa, per la semplice ragione che per la legge dello Stato non è obbligatoria.

Si sottolinea che tale "facoltatività" riguarda solo la procedura amministrativa di cui sopra ma non si estende alle pratiche professionali che riguardano il processo di corretta costruzione degli edifici. Pertanto, se come sostenuto da molte organizzazioni professionali, non è dichiarabile in assenza di misure il rispetto dei limiti circa i requisiti acustici in quanto detti limiti sono relativi solamente a valori misurati in opera sarà cura del direttore dei lavori ordinare le verifiche strumentali necessarie al compiuto espletamento del suo incarico.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Si evidenzia altresì che la facoltà di allegare il certificato di verifica dei requisiti di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 alla richiesta di agibilità non ha il significato di consentire al professionista di rilasciare dichiarazioni infedeli, dal momento che le direttive proseguono stabilendo che il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli, che conducono, in caso di inadempienza, alla conseguente irrogazione delle sanzioni di legge e segnalazione all'ordine professionale di competenza.

Avendo con ciò esaurito la spiegazione dei presupposti e dei contenuti di quanto esposto nell'allegato alla delibera si procede a fornire un riscontro alla parte preliminare dell'interrogazione in oggetto.

In primo luogo si osserva che nelle premesse i firmatari dell'interrogazione ritengono che *"quanto disposto dalla Giunta regionale possa aprire alla possibilità di sanare le carenze di quegli edifici costruiti senza la necessaria qualità, mascherando difetti altrimenti evidenziabili col collaudo acustico, prescritto peraltro dalla normativa nazionale"*.

A tal proposito si evidenzia che il D.P.C.M. 5/12/1997 non prevede affatto l'obbligo di effettuare un collaudo finale al termine dell'opera costruita, né risulta alla sottoscritta e alla Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente alcuna norma nazionale in tal senso.

Proseguendo con la lettura del testo dell'interrogazione, nella successiva premessa si esprime la valutazione secondo cui *"la prescrizione indicata nelle direttive regionali riversa sul direttore dei lavori la responsabilità del rispetto della normativa in materia di requisiti acustici passivi"*.

Su tale punto si fa notare che la delibera prevede che il direttore dei lavori si assuma la responsabilità della corretta esecuzione del progetto, ivi compresa la parte relativa al rispetto della normativa in materia di requisiti acustici passivi, cosa che non appare come un aggravamento delle sue responsabilità ma piuttosto il suo naturale compito professionale. Si osserva inoltre che l'asseverazione del direttore dei lavori circa la corretta esecuzione del progetto era già prevista nelle Direttive emanate nel 2008 e pertanto le nuove Direttive non hanno attribuito nuove responsabilità a tale figura professionale.

I firmatari dell'interrogazione proseguono evidenziando che *"l'eliminazione dell'obbligo delle verifiche acustiche in opera potrebbe apparire come una sorta di condono in favore di quei costruttori che decidessero di non rispettare le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 oltreché una riduzione delle doverose tutele igienico-sanitarie ed economiche in favore del cittadino-consumatore"*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

A tale riguardo si sottolinea che la delibera ribadisce la necessità di rispettare il decreto in questione nei rapporti con la P.A, visto che il legislatore nazionale ne ha sospeso gli effetti nei rapporti tra privati, e fornisce indicazioni ai Comuni sull'iter procedurale da seguire in fase di progettazione e, ad opera ultimata, in merito all'attestazione del rispetto dei suddetti requisiti in merito al rilascio del certificato di agibilità sulla base del D.P.R. 380/2001.

Lo schema di procedura previsto nella suddetta delibera ricalca pertanto quello previsto dal legislatore nazionale e non si configura in alcun modo come un condono o un favore a qualche categoria di privati cittadini. Resta inteso che in caso di presenza di vizi costruttivi o inottemperanze di legge di qualunque genere, i soggetti individuati dal D.P.R. 380/2001 mantengono i rispettivi profili di responsabilità in sede civile o penale.

Di seguito viene fornito un riscontro specifico per i differenti quesiti formulati.

Per quanto riguarda il quesito n. 1 si fa presente che l'abolizione dell'obbligo di "allegare" il certificato di collaudo acustico dell'edificio a fine lavori è motivata dalla necessità di rendere la normativa regionale aderente a quella nazionale.

A tal proposito si sottolinea che il testo allegato alla delibera si limita a modificare il testo delle precedenti direttive precisando che è facoltativo e non più obbligatorio allegare il certificato di collaudo acustico post operam dell'edificio costruito in sede di rilascio del certificato di agibilità in quanto, come già visto in premessa, tale certificato non è richiesto dal D.P.R. 380/2001.

In riferimento al quesito n. 2 si ribadisce che, come sopra già ricordato, l'asseverazione del direttore dei lavori circa la corretta esecuzione del progetto era già prevista nelle Direttive emanate nel 2008 oltre che dalla legge. Pertanto la delibera non prevede di sostituire il collaudo acustico con l'asseverazione dal momento che il collaudo acustico costituisce un atto integrativo e non sostitutivo dell'asseverazione.

Per quanto riguarda il quesito n. 3 si evidenzia che la documentazione da richiedere in sede di rilascio dell'agibilità prevista nella delibera riflette quella prevista dalla legge nazionale (D.P.R. 380/2001).

Infine in merito al quesito n. 4 si fa notare che la delibera 50/4 non si discosta sostanzialmente da quanto proposto nel quesito, ad eccezione dell'obbligatorietà di allegare il certificato di collaudo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

acustico in sede di richiesta di agibilità in quanto, come già visto, tale documento non è espressamente richiesto dal D.P.R. 380/2001.

Si fa presente altresì che in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi di legge, il ricorso alla classificazione serve soltanto a rilasciare l'agibilità dell'opera con le opportune annotazioni in merito alla classe acustica ed al mancato rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997. Questo non costituisce una sanatoria nei confronti del vizio acustico, che permane, e pertanto una volta che il legislatore nazionale avrà eliminato la sospensione degli effetti del D.P.C.M. 5/12/1997 nei rapporti tra privati, sarà sempre possibile per il cittadino ricorrere in giudizio per gli eventuali vizi costruttivi riscontrati.

L'Assessore

Donatella Emma Ignazia Spano